

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 febbraio 2021

Attribuzione di contributi in misura pari a 375.000 euro per l'anno 2020 a favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta, destinati a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori. (21A01017)

(GU n.41 del 18-2-2021)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Visto, in particolare, l'art. 42-bis, comma 8, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, «Sospensione dei versamenti tributati e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori» che autorizza, per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta destinato a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori;

Considerato che il citato art. 42-bis dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse stanziare nonché le modalità di monitoraggio della spesa;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione dei fondi in relazione alle misure di assistenza, anche sanitaria, adottate dai comuni sopra individuati nei confronti dei migranti tenendo presente gli interventi, anche di natura strutturale, e il complesso delle attività comunque connesse con le esigenze mirate al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, dei flussi migratori e della presenza di migranti nel territorio

comunale;

Decreta:

1. Il contributo di cui all'art. 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pari a euro 375.000 per ciascun comune e' attribuito ai Comuni di: Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta.

2. I predetti enti dovranno utilizzare il contributo di cui al comma 1 per esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19. Tale contributo e' finalizzato alle prestazioni di misure di assistenza, anche sanitaria, nei confronti dei migranti nonche' alla realizzazione di interventi, anche di natura strutturale, e di attivita' connesse alla presenza di migranti nel territorio nazionale.

3. I comuni individuati nell'art. 42-bis dovranno presentare, al Ministero dell'interno un piano dettagliato degli interventi entro il 28 febbraio 2021 e un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti entro la data del 31 luglio 2021.

4. Il mancato o parziale utilizzo del contributo e il mancato invio degli atti di cui al precedente punto 3 comportera' la restituzione o il recupero sulle risorse a qualunque titolo dovute al comune interessato in caso di mancata restituzione entro il 31 agosto 2021, totale o parziale, delle risorse non utilizzate.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2021

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro della salute
Speranza